



Federazione Confasal-UNSA

Coordinamento Nazionale
ORDINI PROFESSIONALI

Via Napoli, 51 – 00184 Roma

Mail: ordini.professionali@confasal-unsal.it

PEC: ordiniprofessionali.confasal.unsa@pec.it

Sito: <https://ordiniprofessionali-unsal.it>

Roma, 12.12.2024

A TUTTI GLI ISCRITTI CONFASAL UNSA
- ORDINI PROFESSIONALI

Cari Colleghi/e,

accogliamo e diffondiamo con piacere la notizia dell'«*apertura strutturale dei termini per l'adesione alla [gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali](#)*» prevista dall'art 27 del disegno di legge n. 1264, approvato definitivamente lo scorso 11 dicembre.

Si tratta di un Fondo (*Fondo Credito*), istituito nel 1996 presso l'INPS, che eroga numerose prestazioni creditizie e sociali ai dipendenti pubblici iscritti (prestiti, borse di studio, assistenza domiciliare per non autosufficienti, ecc...) i quali versano al Fondo stesso un'apposita contribuzione.

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e delle successive indicazioni dell'INPS sugli adempimenti amministrativi, di seguito riportiamo un estratto del comunicato dell'UNSA - Coordinamento Nazionale INPS - con i dettagli della notizia.

Col consueto impegno ad aggiornarVi e notiziarVi prontamente su tutti gli sviluppi del caso, porgiamo cordiali saluti.

Il Coordinamento Nazionale
Confasal UNSA Ordini Professionali



Federazione Confasal-UNSA

Coordinamento Nazionale ORDINI PROFESSIONALI

Via Napoli, 51 – 00184 Roma

Mail: ordini.professionali@confasal-unsal.it

PEC: ordiniprofessionali.confasal.unsa@pec.it

Sito: <https://ordiniprofessionali-unsal.it>

Riapertura termini adesione alla “gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali”

È stato approvato definitivamente il ddl n. 1264 recante disposizioni in materia di lavoro, collegato alla manovra di finanza pubblica.

Il testo, che si compone di 34 articoli, introduce una serie di misure relative a lavoro, previdenza e formazione con modifica alla normativa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, include norme per semplificare procedimenti previdenziali e garantire portabilità di contributi, rafforza il monitoraggio delle politiche per le famiglie e la formazione, con un focus a migliorare la gestione degli enti previdenziali e il coordinamento istituzionale.

Di particolare interesse è l'Articolo 27 (che riportiamo di seguito) nel quale si legge della “apertura strutturale dei termini per l'adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali”, in favore di coloro che non hanno esercitato il diritto nei termini previsti dalle precedenti disposizioni normative.

Ad oggi, i neoassunti e i nuovi pensionati hanno un termine temporale limitato per l'adesione, che può avvenire alla data di assunzione, per i primi, e alla data del pensionamento, per i secondi. La norma amplia questo spazio **consentendo l'adesione in qualsiasi momento non prevedendo cioè un termine entro cui tale facoltà deve essere esercitata:**

Articolo 27

(Apertura strutturale dei termini di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali)





Federazione Confasal-UNSA

Coordinamento Nazionale ORDINI PROFESSIONALI

Via Napoli, 51 – 00184 Roma

Mail: ordini.professionali@confasal-unsal.it

PEC: ordiniprofessionali.confasal.unsa@pec.it

Sito: <https://ordiniprofessionali-unsal.it>

Il comma 1 dispone che i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, già iscritti all'INPDAP, nonché i dipendenti e i pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale di previdenza, che non risultano iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge n. 662 del 1996, possono aderire alla stessa, tramite comunicazione all'INPS della volontà di adesione.

Il comma 2 considera irrevocabile l'adesione alla gestione di cui all'articolo 1, comma 245, della legge n. 662 del 1996, e stabilisce che le relative prestazioni possono essere richieste decorso un anno dall'iscrizione.